

IMPOSTE E TASSEdi **FRANCESCO ZUECH****Recupero immediato Iva fallimenti, spartiacque dal 26.05.2021 compreso**

Il legislatore si adegua alle indicazioni (fuorvianti prima del nuovo intervento) contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021. Lo stabilisce il Milleproroghe in vigore dal 1.03.2022.

La decorrenza delle novità introdotte dall'art. 18 D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis) vale dal 26.05.2021 compreso . Lo stabilisce la L. 15/2022 (G.U. del 28.02.2022) di conversione del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) intervenuto per allineare la norma all'indicazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 29.12.2021, n. 20/E.

La novità del Sostegni-bis . Com'è noto il decreto Sostegni-bis ha innovato (art. 26, c. 3-bis, lett. a) D.P.R. 633/1972) in merito alla possibilità per il fornitore di recuperare l'Iva " *a partire dalla data* " in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato alle procedure concorsuali risultanti dalle sentenze/provvedimenti individuati dal c. 10-bis (data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; data del decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo; data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

La decorrenza controversa . Come evidenziato su queste pagine (Ratio quotidiano del 15.09.2021) era indubbio che la novella (art. 18, c. 2 nella formulazione in vigore fino al 28.02.2022) si dovesse applicare " *alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto* " ovvero **dal 27.05** (e non dal 26 né dal 25) considerato che il decreto è entrato in vigore (art. 78) il 26.05 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta avvenuta il 25.05.2021). Tale controversa formulazione aveva mandato fuori rotta la stessa Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 20/E, nel confermare come, per le procedure avviate precedentemente alla novità del Sostegni-bis, continui a trovare applicazione l'interpretazione restrittiva legata al previgente testo dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 (recuperabilità dell'Iva solo a seguito dell'infruttuosità della procedura concorsuale) aveva (erroneamente per il testo vigente *ratione temporis*) individuato lo spartiacque con riferimento " *alle procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021* ".

L'intervento del Milleproroghe . A metterci una pezza, come detto, è intervenuto il legislatore che con il D.L. 228/2021 (in vigore al 1.03.2022 ma con evidente efficacia interpretativa retroattiva) ha riscritto l'art. 18, c. 2 precisando inequivocabilmente che le novità introdotte " **si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021 compreso** ".

I recuperi entro il 2.05.2022 . Il nuovo intervento risolve quindi gli imbarazzi per le procedure che risultano avviate proprio il 26.05.2021. Per il recupero dell'Iva (attraverso nota di credito) relativo alle procedure avviate **dal 26.05 al 31.12.2021** (compresi) **c'è tempo quindi fino a fine aprile** (2.05.2022), anche senza insinuazione al passivo come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021. Non oltre però considerata la tesi restrittiva sul *dies ad quem* ribadita nella circolare suddetta, salva l'ipotesi di recupero (risposta Entrate al Videoforum del 25.01.2022), a fine procedura ma previa insinuazione, laddove " *il cedente/prestatore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, abbia scelto di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà del nuovo comma 3-bis* " cavalcando, nella sostanza, la vecchia disciplina ancorata alla definitività del piano di riparto infruttuoso.